



Comune di Padova

DISCIPLINA PER LA COSTITUZIONE E
GESTIONE DEL FONDO SOCIALE
DESTINATO AD INQUILINI
MENO ABBIENTI

— o o o —

Approvato con deliberazione C.C. n. 14 del 3.2.1997
In vigore dal 5 MARZO 1997

DISCIPLINA PER LA COSTITUZIONE E GESTIONE DEL FONDO SOCIALE DESTINATO AD INQUILINI MENO ABBIENTI

Criteria per l'attribuzione del contributo

Il fondo sociale per l'integrazione delle spese per servizi accessori e dei canoni degli alloggi di E.R.P. è destinato agli assegnatari percettori di reddito da lavoro, da pensione ovvero redditi ad esso assimilabile (cassa integrazione, disoccupazione, mobilità) appartenenti all'area di protezione di cui all'art. 18 della L.R. 10/96 alla fascia B1 dell'Area sociale del medesimo art. 18.

Il contributo per l'integrazione delle spese e dei canoni viene erogato su istanza da presentarsi in linea di massima entro il mese di aprile di ciascun anno. Sono ammesse domande di inquilini che abbiano da pagare spese accessorie e/o canoni per una somma superiore a L. 250.000=; per spese accessorie si intendono le spese per riscaldamento, ascensore, depuratore, manutenzione ordinaria parti comuni, luce scala e illuminazione condominiale, autoclave e acqua condominiale.

Al fine di erogare il contributo con criterio di proporzionalità inversa al reddito pro-capite percepito, si utilizza lo strumento del minimo vitale, a cui vanno aggiunti gli importi relativi al canone di locazione e alle spese accessorie.

In questo modo si arriverà a determinare un nuovo limite di reddito denominato "reddito di riferimento" che va diviso per il numero dei componenti il nucleo familiare. Esemplificando:

Minimo Vitale del nucleo familiare (determinato dal Settore Interventi Sociali)	+	
Canone di Locazione	+	
Spese per servizi accessori	=	

Reddito di Riferimento	:	Numero componenti nucleo familiare = <u>Reddito pro capite di riferimento.</u>

Il richiedente che percepisca un reddito pro-capite effettivo inferiore al limite di reddito calcolato come sopra (reddito pro-capite di riferimento) potrà ottenere un contributo pari ad una percentuale variabile dall'80% al 100% degli importi dovuti per servizi accessori e o canoni. Il richiedente, invece, che percepisca un reddito pro-capite effettivo superiore, al reddito pro-capite di riferimento potrà ottenere un contributo pari ad una percentuale variabile dal 30 al 50% delle spese per servizi accessori e o canoni.

Esemplificando:

Reddito pro-capite di riferimento, meno reddito pro-capite reale, uguale differenza:

- a) se la differenza è negativa il contributo sarà compreso fra l'80 e il 100% delle spese;
- b) se la differenza è positiva il contributo sarà compreso fra il 30 e 50% delle spese.

Esclusione dell'attribuzione del contributo:

Il contributo non può essere concesso alle famiglie occupanti un alloggio sovradimensionato rispetto agli standard di Legge e qualora l'assegnatario abbia rifiutato il cambio con un altro alloggio adeguato alle proprie necessità e inoltre nei casi in cui siano state avviate procedure per la decadenza o nei casi di violazione delle norme contrattuali.

Modalità di erogazione del contributo:

Il contributo viene concesso "una tantum" su istanza che può essere reiterata e accolta di anno in anno in purché perdurino i presupposti e i requisiti per l'ammissione a contributo.

L'erogazione del contributo avverrà con provvedimento del Capo Settore, previa determinazione di assunzione del relativo impegno di spesa in attuazione al piano esecutivo di gestione (PEG), o provvedimento equivalente approvato dalla Giunta nell'ipotesi di redazione del bilancio secondo il modello valido per il 1996 e conseguente emissione di mandato con quietanza del concessionario a discarico parziale o totale degli importi dovuti o dell'Amministratore condominiale creditore.

Commissione Tecnica:

Viene istituita una Commissione Tecnica formata da 3 membri e più precisamente:

- a) Funzionario Settore Interventi Sociali (coordinatore CST);
- b) Assistente Sociale Territoriale
(la presenza sarà richiesta soltanto per i casi già conosciuti e seguiti dal Servizio Sociale), anche di altri Comuni per gli inquilini di alloggi siti fuori del territorio Comunale;
- c) Assistente Sociale Settore Casa
Assistente alla Commissione con funzioni di segretario un impiegato dell'Ufficio Patrimonio del settore Casa.

La Commissione Tecnica, a seguito di attenta valutazione delle varie richieste decide le ammissioni e per singolo caso quantifica il contributo da erogare. La Commissione valuterà i casi in modo discrezionale ed insindacabile.